

Relazione al progetto di legge per l'abrogazione della tassa annua per la registrazione dei cani

Il Consiglio Grande e Generale in data 18 gennaio 2008 con delibera n. 21, ha accolto l'istanza d'Arengo presentata da cittadini sammarinesi che chiedevano l'abolizione della tassa di possesso per tutti gli animali di affezione a cominciare da quella prevista dalla legge 16 luglio 1976 n. 35. Provvedimento che non ha avuto poi seguito per la crisi di Governo che è intervenuta e le successive elezioni anticipate.

Il Consiglio Grande e Generale ha recepito all'unanimità lo spirito e le finalità che con tale istituto i cittadini sammarinesi hanno inteso esprimere riguardo gli animali d'affezione e in special modo il cane, contenuti e sensibilità che ritengo opportuno riproporre dando seguito all'impegno a suo tempo assunto.

Nel merito mi preme sottolineare che la tassa, oltre essere anacronistica, colpisce ingiustamente una manifestazione affettiva dell'uomo verso l'animale domestico per eccellenza e i servizi che la stessa aveva l'obiettivo di perseguire quando fu introdotta nel lontano 1922 sono stati completamente superati già con l'approvazione della legge sulla "prevenzione del randagismo e tutela della popolazione canina" del 1991 e dalle meritevoli iniziative di associazioni del volontariato.

L'articolato per la sua formulazione non pare meritare particolari delucidazioni, solo precisare che, oltre l'abrogazione esplicita della tassa, contenuta all'art.1, trova nell'art. 2 l'abrogazione anche della norma che includeva tale tassa nella Cartella Unica delle Tasse.

Và da sé che l'abrogazione della tassa non incide in alcun modo sugli obblighi che i proprietari dei cani hanno nei confronti della popolazione canina di cui alla legge 23 aprile 1991 n.54.

Stefano Macina

Allegato alla Relazione **Testi legislativi di riferimento:**

- **Articolo 15 legge 23 aprile 1991 n.54 (Prevenzione del randagismo, tutela della popolazione canina e della salute pubblica)**

Art.15

VACCINAZIONE ANTIRABBICA

E' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica di tutti i cani esistenti nel territorio della Repubblica che abbiano raggiunto i 6 mesi di età.

La vaccinazione sarà eseguita nei modi e nei luoghi che renderà noti il Servizio d'Igiene Ambientale, con apposito avviso pubblico.

L'importo della vaccinazione è stabilito in L.15.000= e sarà a totale carico del proprietario del cane. Tale importo sarà aggiornato con Decreto Reggenziale. Parimenti, con Decreto Reggenziale verrà stabilita la tassa annua per la registrazione dei cani.

- **Articolo 3 della Legge 12 maggio 1989 n.53 (Istituzione della Cartelle Unica delle Tasse)**

Art. 3

Costituiscono voci della cartella:

a) la tassa per la detenzione di apparecchi radiofonici televisivi, come da ruoli di competenza dell'Ufficio del Registro;

b) la tassa di licenza per l'esercizio di industria, commercio e artigianato, come da ruoli di competenza dell'Ufficio dell'Industria, Artigianato e Commercio;

c) la tassa per la detenzione dei cani, come da ruolo di competenza dell'Ufficio di Polizia Civile;

d) la tassa sulle esposizioni pubblicitarie;

e) la tassa per occupazione (permanente) di suolo pubblico;

queste ultime due come da ruoli della Sezione Speciale dell'Ufficio Urbanistica.

La entità delle tasse di cui al comma precedente è rispettivamente quella stabilita dalle norme di cui alla [Legge 28/4/1982 n.41](#); [26/2/86 n.25](#); [DD. RR. 19/12/1985 n.ri 160 e 161](#); [Legge 25/1/1984 n.8](#); [Legge 28/4/1982 n.39](#) [D. R. 9/3/1987 n.38](#).